

16 FEB. 2023



APS
Maladaptive
Daydreaming
Italia

Verbale Assemblea Straordinaria APS Maladaptive Daydreaming Italia

In data 09/01/23, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, si riunisce il Consiglio Direttivo assieme ad altri 19 soci membri, per un totale di numero 22 soci presenti.

Il numero dei presenti è sufficiente ad attribuire validità alle decisioni prese in tale seduta, in quanto superiore al 75% dei soci iscritti (24).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Franco Valeria, verbalizza la sig.ra Maria Barone.

Oggetto principale dell'assemblea:

Approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'associazione.

La presidente presenta il nuovo Statuto oggetto dell'assemblea straordinaria, la composizione, struttura e motivazioni della richiesta della modifica.

Lo statuto ha una struttura generica in conformità con gli statuti degli enti del terzo settore.

I temi intorno cui opera l'APS Maladaptive Daydreaming Italia sono il supporto ai membri e l'informazione.

Vengono letti i punti principali della struttura dell'associazione, le regole, i ruoli, le modalità di rimborsi e di ripartizione degli utili.

Viene indicata la pertinenza delle assemblee straordinarie e quelle ordinarie.

Lo statuto originale viene modificato in alcune sue parti per adeguarsi a quanto dettato dalla Riforma del terzo settore.

Votazione: voti favorevoli: 21, astenuto 1.

Si dichiarano pertanto approvate le modifiche allo Statuto.

Dopo la votazione, si discute della proposta di creare dei corsi di formazione per soci dedicati ai valori fondanti dell'associazione, accoglienza ed empatia.

Segue lo spazio per le domande.

Chiusura assemblea.

Il Segretario

Maria Barone

Maria Barone

Reg. Eseute

T.S.
9341 3,72

TOTALE
Addi (data del timbro e calendario)

16 FEB. 2023

Il Presidente

Valeria Franco

Valeria Franco

Registrato presso Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Verona
Ufficio Territoriale di Soave

Atti privati Serie 3 n° 104
Liquidati 3 Eseute

Cont. 82 Dyc 11/17

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Barbara PATQUARELLI

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"APS Maladaptive Daydreaming Italia"



COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "APS Maladaptive Daydreaming Italia" e assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in via Seneca, 20/6 nel comune di Arignano (VI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2) L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il consiglio direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

FINALITÀ

Articolo 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che l'Associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzazione ed erogazione di prestazione di sostegno, orientamento e supporto agli associati, alle loro famiglie e congiunti su tematiche riguardanti il disturbo di Maladaptive Daydreaming;
- funzioni di centro di raccolta e diffusione di informazioni e studi di Interesse psicologico e sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati od alle loro famiglie per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare iniziative di studio;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di Interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

DURATA

Articolo 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Articolo 6) Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto; il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Possono aderire all'associazione APS e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Nel caso in cui l'associato sia un'APS e/o altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro lo stesso sarà rappresentato dal legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto. In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante socio (anche in forma digitale). Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Tale rappresentante che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 8) Gli associati hanno pari diritti e doveri. Tutti i soci hanno diritto di: partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Articolo 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed il regolamento, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative, dei contributi sociali annuali o periodici, in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali o fruizione di servizi. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Articolo 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali ai suoi membri o danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o e-mail al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Articolo 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 12) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea / pubblicazione dell'avviso sull'apposita pagina del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea potrà avvenire in modalità telematica con mezzi di telecomunicazione che consentano al presidente dell'Associazione di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando quindi in modo certo i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni. Fondamentale è il rispetto del principio di simultaneità per il quale, a pena di invalidità della riunione, ogni partecipante deve poter seguire in modo adeguato la discussione, oltre che poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione. È compito del Presidente dell'Assemblea verificare e garantire il pieno rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento degli associati secondo il principio di correttezza e di buona fede. Per garantire la parità di trattamento i documenti da discutere nell'adunanza vengono messi a disposizione degli associati nei giorni precedenti con modalità che ne consentano la tempestiva visione e di cui viene dato atto nella convocazione. L'eventuale involontaria sospensione del collegamento comporta la sospensione della riunione sino al suo ripristino o il rinvio ad altra data.

Articolo 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale, con modalità elettroniche o con voto segreto.

Articolo 17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

23

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza

Articolo 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione o nel sito web dell'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 (cinque) anni. Esso è composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene sostituito con il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Articolo 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Articolo 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 (cinque) anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti

finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, un Regolamento Amministrativo potrà prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Rendiconti sono depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 33) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

utti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

NORME FINALI

Articolo 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Adriano Fano